



Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione relativa all'approvazione del decreto federale concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Canada

6 luglio 2016

Indice

1.	Situazione iniziale.....	4
1.1.	Introduzione	4
1.2.	Contenuto dell'avamprogetto	4
2.	Procedura di consultazione e metodo d'esposizione	5
2.1.	Procedura di consultazione.....	5
2.2.	Metodo d'esposizione	5
3.	Principali risultati della consultazione	5
3.1.	Posizione generale dei partecipanti alla consultazione	5
3.2.	Principali critiche dei partecipanti alla consultazione	6
4.	Valutazione dettagliata della procedura di consultazione.....	6
4.1.	Osservazioni positive	6
4.2.	Osservazioni negative.....	7
4.3.	Entrata in vigore / attuazione	10
4.4.	Rinvii alla Convenzione sull'assistenza amministrativa, all'Accordo SAI e alla LSAI	10
4.5.	Altre osservazioni.....	10

Elenco delle abbreviazioni dei partecipanti alla consultazione

ABG	Associazione di Banche Svizzere di Gestione Patrimoniale ed Istituzionale
ABPS	Association de Banques Privées Suisses
ASB	Associazione Svizzera dei Banchieri
ASG	Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni
CDCF	Conferenza dei direttori cantonali delle finanze
CP	Centre Patronal
economie-suisse	Federazione delle imprese svizzere
Forum OAD	Forum Svizzero degli Organismi di Autodisciplina
IFPDT	Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza
PLR	PLR.I Liberali Radicali
PSS	Partito socialista svizzero
SKS	Stiftung für Konsumentenschutz
SwissHoldings	Federazione svizzera dei gruppi industriali e dei servizi
TAF	Tribunale amministrativo federale
TF	Tribunale federale
UBCS	Unione delle banche cantonali svizzere
UDC	Unione democratica di centro
usam	Unione svizzera delle arti e mestieri
USS	Unione sindacale svizzera

1. Situazione iniziale

1.1. Introduzione

L'8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha adottato i mandati di negoziazione volti a introdurre lo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali. Tali mandati concernono la negoziazione dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni fondato sullo standard globale per lo scambio automatico di informazioni (standard globale) elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) con l'Unione europea, gli Stati Uniti e altri Paesi con cui la Svizzera intrattiene strette relazioni economiche e politiche.

Il 19 novembre 2014, in vista dell'introduzione dello standard globale, il Consiglio federale ha firmato l'Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Accordo SAI). Tale Accordo, basato sull'articolo 6 della Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull'assistenza amministrativa), ha come obiettivo l'applicazione uniforme dello standard globale. La Convenzione sull'assistenza amministrativa, l'Accordo SAI e la legge federale di accompagnamento sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI) sono stati approvati dall'Assemblea federale il 18 dicembre 2015. Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 aprile 2016. La Svizzera dispone quindi delle necessarie basi legali per introdurre lo scambio automatico di informazioni con gli Stati partner, senza tuttavia definire gli Stati partner con cui verrà introdotto. Per introdurre lo scambio automatico di informazioni con uno Stato partner specifico è necessaria un'attivazione bilaterale.

Il 4 febbraio 2016 la Svizzera ha firmato una dichiarazione congiunta con il Canada che prevede la reciproca applicazione dello standard globale sulla base dell'Accordo SAI, non appena entreranno in vigore le relative basi legali in entrambi i Paesi

Il Canada corrisponde al profilo di Stato con cui il Consiglio federale intende introdurre lo scambio automatico di informazioni. Membro del G8 e del G20 nonché di altre organizzazioni internazionali di cui fa parte anche il nostro Paese (ONU, FMI, Banca mondiale, OMC), il Canada è il secondo partner commerciale della Svizzera sul continente americano. Dal 2009 il commercio è disciplinato da un accordo di libero scambio concluso tra il Canada e l'Associazione europea di libero scambio (AELS), di cui la Svizzera è parimenti membro. Il Canada adempie le esigenze internazionali per quanto concerne la confidenzialità in materia fiscale (protezione dei dati e rispetto del principio di specialità) e offre ai propri contribuenti sufficienti possibilità di regolarizzazione di valori patrimoniali non dichiarati. Il Canada adempie dunque i criteri stabiliti dal Consiglio federale nel mandato di negoziazione dell'8 ottobre 2014. L'introduzione dello scambio automatico di informazioni con il Canada è prevista per il 2017 con un primo scambio nel 2018.

Parallelamente a questo avamprogetto si sono tenute consultazioni concernenti l'attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni con Jersey, Guernsey, Isola di Man, Islanda, Norvegia, Giappone e Repubblica di Corea.

1.2. Contenuto dell'avamprogetto

L'attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner implica l'iscrizione del Paese con cui la Svizzera desidera introdurre lo scambio automatico di informazioni in un elenco da depositare presso il Segretariato dell'Organo di coordinamento dell'Accordo SAI (sez. 7 par. 1 lett. f Accordo SAI). Con il decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Canada il Consiglio federale viene autorizzato a comunicare al Segretariato dell'Organo di coordinamento che il Canada deve

figurare nell'elenco. Inoltre il decreto conferisce al Consiglio federale la competenza di comunicare a partire da quale data si debba procedere allo scambio automatico di informazioni. Il decreto federale deve essere sottoposto per approvazione all'Assemblea federale.

2. Procedura di consultazione e metodo d'esposizione

2.1. Procedura di consultazione

Sono stati invitati a partecipare alla procedura di consultazione i governi dei 26 Cantoni, la Conferenza dei Governi cantonali, la CDCF, 12 partiti politici, tre associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, 10 associazioni mantello nazionali dell'economia e 46 rappresentanti di ambienti interessati

Degli invitati hanno espresso un parere 22 Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, LU, NE, NW, OW, SH, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH), la CDCF, tre partiti politici (PLR, PSS, UDC), l'Associazione dei Comuni Svizzeri, l'Unione delle Città svizzere, cinque associazioni mantello nazionali dell'economia (economiesuisse, ASB, USS, usam, SwissHoldings) e nove rappresentanti di ambienti interessati (TF, TAF, CP, Forum OAD, Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera, SKS, ABG, UBCS, ABPS, ASG).

Tre Cantoni (GE, SH, ZG) aderiscono al parere della CDCF. L'UBCS rinvia al parere dell'ASB, che sostiene nella sua integralità. L'ABG ed economiesuisse rimandano al parere dell'ASB ma si pronunciano anche individualmente.

Tra gli invitati alla consultazione hanno rinunciato a pronunciarsi in merito nove Cantoni (AR, BE, FR, GL, NE, NW, SZ, TI, VD) e altri sette partecipanti (TF, TAF, Forum OAD, Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera, Associazione dei Comuni Svizzeri, Unione delle Città svizzere, SKS).

2.2. Metodo d'esposizione

I pareri pervenuti non saranno esposti singolarmente, ma verrà compendiata la posizione generale dei partecipanti.

3. Principali risultati della consultazione

3.1. Posizione generale dei partecipanti alla consultazione

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione accoglie favorevolmente l'avamprogetto.

22 dei 26 Cantoni hanno partecipato alla consultazione. 12 Cantoni sono espressamente a favore dell'avamprogetto (AG, AI, BL, BS, GE, LU, OW, SH, TG, UR, VS, ZG e ZH) così come lo è anche la CDCF. I Cantoni di BE e NW fanno presente che si erano già espressi favorevolmente in occasione dell'approvazione della Convenzione sull'assistenza amministrativa, dell'Accordo SAI e della LSAI e rinunciano dunque a prendere nuovamente posizione. I Cantoni di FR, NE, TI e VD non hanno inoltrato considerazioni.

Dei tre partiti politici che hanno espresso un parere materiale, il PSS accoglie l'avamprogetto, mentre il PLR lo approva con determinate riserve. L'UDC respinge l'avamprogetto se le condizioni espresse nel suo parere non sono soddisfatte

Delle cinque associazioni mantello nazionali dell'economia partecipanti, due sono favorevoli all'avamprogetto (USS, SwissHoldings), due lo accolgono con riserva (economiesuisse, ASB) e una lo respinge (usam).

Delle cinque associazioni e organizzazioni interessate che hanno fornito per scritto il loro parere, tre accolgono l'avamprogetto con riserva (ABG, UBCS, ABPS), due associazioni si esprimono in modo critico (CP, ASG).

3.2. Principali critiche dei partecipanti alla consultazione

I partecipanti alla consultazione hanno esposto in particolare i seguenti punti critici:

- **Coordinamento tra l'introduzione dello scambio automatico di informazioni e la procedura delle piazze finanziarie concorrenti (*level playing field*):** il Canada né si sarebbe dichiarato disposto né si sarebbe impegnato a concludere accordi sullo scambio automatico di informazioni equivalenti con piazze finanziarie concorrenti (economiesuisse, ASB, ABG, UBCS). Allo stato attuale non sarebbe nemmeno chiara la posizione che adotteranno le importanti piazze finanziarie concorrenti della Svizzera rispetto allo scambio automatico di informazioni (CP, economiesuisse, ASB, ABG, UBCS, ABPS, ASG). Qualora la Svizzera dovesse concludere affrettatamente accordi sullo scambio automatico di informazioni, e gli Stati in questione non dovessero fare altrettanto, rischierebbe di subire uno svantaggio concorrenziale (CP, ABG, ABPS). Prima che la Svizzera ponga in vigore lo scambio automatico di informazioni con il Canada, dovrebbero esservi sufficienti certezze che questo Paese introdurrà lo scambio automatico di informazioni con le più importanti piazze finanziarie concorrenti della Svizzera (CP, economiesuisse, ASB, ABG, UBCS, ABPS, ASG).
- **Protezione dei dati e principio di specialità:** sulla base delle informazioni fornite dal rapporto esplicativo non sarebbe possibile valutare se lo Stato partner garantisce la protezione dei dati e il principio di specialità (PLR, UDC, usam). Bisognerebbe pertanto verificare se il Canada garantisce uno scambio di dati conforme allo standard e se i dati scambiati sono di elevata qualità. Se questi aspetti dovessero presentare lacune, la Svizzera dovrebbe sospendere lo scambio automatico di informazioni con il Canada (PLR, UDC).
- **Accesso al mercato:** già oggi le relazioni commerciali tra Svizzera e Canada si svolgono nel quadro dell'accordo di libero scambio tra l'AELS e il Canada. Nella dichiarazione congiunta il Canada ha confermato che non intende peggiorare le reciproche condizioni di accesso al mercato attuali e che è favorevole ad avviare un dialogo su possibili miglioramenti nell'ambito dell'accesso al mercato transfrontaliero per i servizi finanziari. Queste garanzie sarebbero però vaghe e pertanto non soddisfacenti (CP, ABPS, ASG).

4. Valutazione dettagliata della procedura di consultazione

4.1. Osservazioni positive

I Cantoni di AI, BL, OW, TG e UR ritengono che l'attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni con il Canada prevista dal decreto federale si inserisca nella strategia intrapresa dal Consiglio federale per il mantenimento dell'attrattiva della piazza economica e del consenso internazionale nei confronti della piazza finanziaria svizzera. I Cantoni di BS, FR, NW, SH e ZG considerano l'attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni con il Canada una conseguenza diretta dell'adesione della Svizzera alla Convenzione sull'assistenza amministrativa e all'Accordo SAI.

Il PSS e l'USS accolgono positivamente lo scambio automatico di informazioni con il Canada, poiché consentirebbe alla Svizzera di intensificare la cooperazione fiscale con un altro importante Stato del G8 e del G20. Ciò rafforzerebbe la credibilità e l'integrità della piazza finanziaria

svizzera nel contesto internazionale e migliorerebbe la certezza del diritto e la pianificazione delle imprese.

L'ASG appoggia la scelta del Canada quale partner potenziale per lo scambio automatico di informazioni, poiché dalla metà del 2009 l'intenso scambio economico è disciplinato dall'accordo di libero scambio concluso tra il Canada e l'AELS, di cui la Svizzera fa parte. Il Canada è pure membro del G8, del G20 e di diverse organizzazioni internazionali, tra cui è rappresentata anche la Svizzera.

A parere di economistesuisse, dell'ASB, dell'ABG e dell'UBCS il fatto che il Canada non rientri tra i Paesi prioritari per le banche, non esclude la conclusione di un accordo per lo scambio automatico di informazioni, poiché si può supporre che i criteri per l'identificazione dei clienti (standard uniforme, reciprocità, specialità) siano soddisfatti e che le discussioni per migliorare l'accesso al mercato vengano portate avanti.

Secondo economistesuisse, l'ABG, l'ASB e l'ASG, il Canada dispone di un esplicito programma di regolarizzazione (*Programme des Divulgations Volontaires, PDV*) che dovrebbe essere considerato adeguato poiché in caso di autodenuncia valida si rinuncia a multe e al perseguimento penale. Nell'ottica delle possibilità di regolarizzazione per i contribuenti l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con il Canada sarebbe quindi giustificata.

L'ASG sottolinea che l'IFPDT giudica adeguata la protezione dei dati in Canada per quanto concerne lo scambio di informazioni su domanda sulla base delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni e della legge sull'assistenza amministrativa fiscale. Questa valutazione sarebbe affidabile e potrebbe rappresentare una garanzia sufficiente per ritenere che le condizioni legali per il rispetto della protezione dei dati e del principio di specialità siano adempite. La Svizzera dovrebbe tuttavia sorvegliare sull'osservanza di tali condizioni e in caso di violazione sospendere immediatamente lo scambio automatico di informazioni con il Canada. In linea con il parere del Consiglio federale, la CDCF, i Cantoni di GE, VD, ZG e ZH nonché l'USS e l'ASG ritengono che la Svizzera e il Canada siano legati da strette relazioni economiche e politiche e che quest'ultimo disponga di norme e prassi adeguate in materia di regolarizzazione del passato così come del necessario livello di confidenzialità e sicurezza dei dati. I criteri stabiliti nei mandati di negoziazione sarebbero dunque soddisfatti.

SwissHoldings ritiene che il Canada sia un importante partner economico della Svizzera. Infatti il nostro Paese avrebbe concluso con il Canada una convenzione per evitare le doppie imposizioni e numerosi altri accordi internazionali. Il Canada disporrebbe inoltre di un sistema giuridico e giudiziario degno di fiducia. Sulla base di queste considerazioni SwissHoldings sostiene l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con il Canada.

4.2. Osservazioni negative

Osservazioni critiche riguardanti il Canada come Stato partner

Secondo il CP bisognerebbe sospendere la procedura di approvazione relativa all'attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni con il Canada poiché quest'ultimo ha espresso unicamente la volontà di non peggiorare l'accesso al mercato esistente.

L'usam critica il fatto che importanti aspetti legati allo scambio di informazioni come l'accesso al mercato, la protezione dei clienti e la qualità dei dati siano stati completamente esclusi dai negoziati. Sebbene non ve ne sia motivo, la tempistica nella conclusione di accordi bilaterali sullo scambio automatico di informazioni sarebbe inoltre stata accelerata. Di conseguenza, si sarebbero verificate ripetute lacune nei relativi accordi e non sarebbe stato possibile osservare l'evoluzione mondiale della prassi in questo ambito. Una situazione che si ripercuoterebbe negativamente su tutta la politica economica estera del nostro Paese. L'usam ritiene che sarebbe

una strategia sbagliata concludere il più rapidamente possibile numerosi accordi di scambio automatico di informazioni, tralasciando la richiesta di controprestazioni concrete a favore della Svizzera. Per questi motivi bisognerebbe respingere l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con il Canada.

Il CP e l'ABPS temono inoltre che l'accordo sullo scambio automatico di informazioni con il Canada crei per la Svizzera un precedente svantaggioso che potrebbe influenzare i futuri accordi.

Coordinamento tra l'introduzione dello scambio automatico di informazioni e la procedura delle piazze finanziarie concorrenti (*level playing field*)

Economiesuisse, l'ASB, l'ABG, l'UBCS e l'ASG evidenziano che il Canada né si è dichiarato disposto né si è impegnato a concludere accordi sullo scambio automatico di informazioni equivalenti con piazze finanziarie concorrenti. Secondo il CP, economiesuisse, l'ASB, l'ABG, l'UBCS, l'ABPS e l'ASG allo stato attuale è poco chiaro come si comporteranno le importanti piazze finanziarie concorrenti della Svizzera rispetto allo scambio automatico di informazioni. L'ABG è dell'avviso che se la Svizzera dovesse concludere affrettatamente accordi sullo scambio automatico di informazioni, e le piazze finanziarie concorrenti non dovessero fare altrettanto, rischierebbe di subire uno svantaggio concorrenziale. Il CP e l'ABG chiedono pertanto che, prima dell'entrata in vigore dello scambio automatico di informazioni con il Canada, la Svizzera abbia sufficienti certezze che esso introduca lo scambio automatico di informazioni anche con le importanti piazze finanziarie concorrenti del nostro Paese. Il CP, economiesuisse, l'ASB, l'ABG, l'UBCS e l'ABPS raccomandano pertanto al Consiglio federale di non procedere ancora all'attuazione dello scambio automatico di informazioni con il Canada poiché solo così è possibile garantire in modo efficace il *level playing field*.

Secondo l'ABPS non vi è alcun motivo di attivare precipitosamente lo scambio automatico di informazioni con il Canada. L'ABPS è consapevole del fatto che i Governi delle piazze finanziarie concorrenti spesso non devono sottoporre ad approvazione parlamentare l'attivazione dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner e che dunque la decisione di introdurre lo scambio automatico di informazioni con uno Stato partner può essere presa all'ultimo momento e in modo rapido. È pertanto difficile valutare quali Stati introdurranno con il Canada lo scambio automatico di informazioni entro l'entrata in vigore dello stesso tra la Svizzera e il Canada. Che il nostro Paese debba avviare anticipatamente le procedure di approvazione dello scambio automatico di informazioni rispetto alle piazze finanziarie concorrenti non significa che debba concluderle prima.

L'ABG e l'ABPS propongono di introdurre una disposizione nella legge secondo cui l'entrata in vigore dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner sia valida unicamente se il Paese in questione ha concluso un accordo equivalente anche con le importanti piazze finanziarie concorrenti, come Gran Bretagna, New York, Hong Kong o Singapore. In questo modo, secondo l'ABG, è possibile garantire una parità di condizioni (*level playing field*) più vincolante.

Regolarizzazione del passato

Contrariamente ad altri partecipanti alla consultazione (PLR, economiesuisse, ASB, ABG, UBCS e ASG), l'ABPS ritiene che, malgrado il *Programme des Divulgations Volontaires* non preveda multe e misure relative al perseguimento penale, esige versamenti retroattivi di grande entità. Questa non costituirebbe una procedura di regolarizzazione adeguata e pertanto l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con il Canada non sarebbe giustificata.

Protezione dei dati e principio di specialità

Il PLR, l'UDC e l'usam ritengono che le informazioni fornite nei rapporti esplicativi non permettono di valutare adeguatamente se la protezione dei dati e il principio di specialità siano rispettati negli Stati partner. Bisognerebbe verificare se il Canada garantisce uno scambio di dati conforme allo standard e se i dati scambiati sono di elevata qualità. A questo proposito l'UDC rimanda alla perizia del professor Matteotti¹, secondo cui lo scambio automatico di informazioni viola la Costituzione se lo Stato partner non soddisfa i requisiti minimi legali in materia di protezione dei dati. I principi di diritto costituzionale commentati nella perizia Matteotti dovrebbero essere assolutamente rispettati. Se il Canada non soddisfa questi standard minimi di protezione dei dati la Svizzera dovrebbe immediatamente sospendere lo scambio automatico di informazioni con questo Stato.

Accesso al mercato

Il PLR deplora che per quanto concerne l'accesso al mercato per i fornitori di servizi finanziari i negoziati con il Canada non abbiano dato esito a soluzioni concrete e chiede il massimo impegno affinché, parallelamente all'introduzione dello scambio automatico di informazioni, si raggiungano miglioramenti in questo ambito. L'avvio di colloqui relativi all'accesso al mercato costituirebbe infatti un requisito minimo per la conclusione di un accordo sullo scambio automatico di informazioni.

Economiesuisse, l'ASB e l'UBCS sostengono che non vi è alcuna disponibilità concreta da parte del Canada a concedere ai fornitori di servizi finanziari svizzeri agevolazioni o garanzie per quanto concerne l'accesso al mercato.

Secondo l'ABG, per continuare a offrire prestazioni dalla Svizzera è importante promuovere le discussioni sul miglioramento dell'accesso al mercato poiché si tratta di una questione di importanza centrale per il settore orientato all'esportazione del *Private Banking*.

La Svizzera non avrebbe ottenuto dal Canada alcuna controprestazione concreta, sebbene il miglioramento dell'accesso al mercato avrebbe dovuto essere una componente obbligatoria dei negoziati sullo scambio automatico di informazioni. Il nostro Paese si sarebbe invece accontentato di vaghe garanzie, un approccio che non sarebbe soddisfacente. La dichiarazione congiunta con il Canada non contiene alcuna disposizione specifica concernente il miglioramento dell'accesso al mercato e, secondo il CP, questo è uno dei motivi per cui bisogna sospendere l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con il questo Stato.

Anche se le persone residenti in Canada rappresentano soltanto una piccola fetta della clientela bancaria svizzera, il CP e l'ABPS ritengono che rinunciare a un migliore accesso al mercato canadese per i servizi finanziari costituisca un precedente sfavorevole in vista dei negoziati che si terranno con Paesi in cui risiedono invece molti clienti. La Svizzera avrebbe assicurato lo scambio automatico a un sufficiente numero di Paesi e dunque, in futuro, non si dovrebbero più dispensare promesse senza ottenere controprestazioni concrete.

L'ASG fa notare che l'accesso al mercato finanziario canadese per gestori patrimoniali indipendenti svizzeri è garantito soltanto in modo limitato. Durante i negoziati per lo scambio automatico di informazioni con il Canada l'accesso al mercato sarebbe sì stato tematizzato, ma il Canada avrebbe espresso unicamente l'intenzione di non peggiorare le esistenti reciproche condizioni di accesso al mercato e di avviare un dialogo su possibili miglioramenti delle condizioni per la fornitura di servizi finanziari transfrontalieri. Secondo l'ASG, il Canada non è veramente disposto a garantire ulteriori miglioramenti in ambito di accesso al mercato. Il mero manteni-

¹ Breve perizia del prof. dr. René Matteotti sulla conformità costituzionale dello scambio automatico di informazioni su mandato della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali, Zurigo 13 agosto 2015.

mento delle vigenti disposizioni non rappresenterebbe alcun miglioramento. L'ASG invita pertanto il Consiglio federale a incaricare la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali di riavviare colloqui in merito alla questione e insistere per migliorare l'attuale dichiarazione congiunta.

Alla luce di quanto esposto, il CP e l'usam ritengono opportuno respingere l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con il Canada fintanto che quest'ultimo non si dichiara disposto ad aprire il mercato ai servizi finanziari.

4.3. Entrata in vigore / attuazione

SwissHoldings e l'ABG accolgono favorevolmente una rapida introduzione dello scambio automatico di informazioni con il Canada.

Economiesuisse, l'ASB e l'UBCS sottolineano l'importanza per la piazza bancaria che l'accordo sullo scambio automatico di informazioni entri in vigore e i dati siano raccolti dal 1° gennaio di un determinato anno. L'introduzione e la raccolta o la comunicazione di dati con scadenza inferiore a un anno dovrebbero essere respinte in ragione degli eccessivi oneri supplementari che ne deriverebbero per le banche.

4.4. Rinvii alla Convenzione sull'assistenza amministrativa, all'Accordo SAI e alla LSAI

I Cantoni di AI, BL, OW, NW, TG e TI nonché l'UDC e il Forum OAD rinviano alle richieste espresse nei loro pareri concernenti l'Accordo SAI e la LSAI.²

Il Cantone di FR critica il fatto che le richieste formulate nel parere della CDCF nel quadro della procedura di consultazione concernente la versione finale della LSAI non abbiano potuto essere considerate.

4.5. Altre osservazioni

Reciprocità e principio di specialità

I Cantoni di BL, OW, TG, TI e VS sottolineano che la reciprocità e il principio di specialità devono essere severamente osservati nell'attivazione dello scambio automatico di informazioni con il Canada.

Negoziati con futuri Stati partner

Economiesuisse, l'ASB, l'ABG e l'UBCS chiedono che nella selezione degli Stati partner siano debitamente considerati i seguenti criteri: (i) adeguato posizionamento della Svizzera rispetto alle piazze finanziarie concorrenti, (ii) sufficienti possibilità di regolarizzazione del passato per i clienti bancari e (iii) potenziale di mercato dello Stato in questione per le operazioni transfrontaliere.

Il PLR sottolinea che nella scelta degli Stati andrebbe tenuto conto dell'esistenza di sufficienti possibilità di regolarizzazione e della garanzia della protezione dei dati, del principio di specialità nonché della parità di condizioni per quanto concerne il reciproco scambio di dati conforme allo standard.

² Il relativo rapporto è disponibile all'indirizzo seguente: www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2015 > Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale

L'UDC chiede di introdurre l'obbligo di accertare, in occasione dell'attivazione dello scambio automatico di informazioni con futuri Stati partner, che questi offrano eque possibilità di regolarizzazione e rispettino lo standard minimo costituzionale svizzero per la protezione dei dati. Qualora queste condizioni non fossero soddisfatte, lo scambio automatico di informazioni non dovrebbe essere attivato con questi Stati poiché infrangerebbe la Costituzione. In vista di ulteriori negoziati con possibili Stati partner bisognerebbe imperativamente chiarire se e con quali Stati intendono introdurre lo scambio automatico di informazioni.

Scambio automatico di informazioni e regolarizzazione del passato in Svizzera

Il PSS ritiene che una strategia coerente volta all'emersione di averi non dichiarati tramite lo scambio automatico di informazioni sia da prevedere non solo con altri Stati ma anche all'interno del nostro Paese.

Il Cantone di VS si chiede se eventualmente debba essere introdotta un'amnistia fiscale a livello federale.

Forma dell'atto

Il CP critica il fatto che in futuro l'approvazione degli accordi sullo scambio automatico di informazioni con gli Stati partner avverrà tramite decreto federale semplice e che quindi non sottostarà a referendum facoltativo. Questi accordi rivestono la stessa importanza di una revisione di una convenzione per evitare le doppie imposizioni e, come queste ultime, dovrebbero sottostare a referendum facoltativo. Secondo il CP il lungo iter legislativo della Svizzera non è un motivo sufficiente per accorciare la procedura ordinaria.

Ripercussioni finanziarie

La CDCF e il Cantone di SH invitano a riflettere sul fatto che con l'introduzione dello scambio automatico di informazioni risultano spese supplementari per le autorità fiscali cantonali, alle quali si aggiungono le spese per l'attuazione della Riforma III dell'imposizione delle imprese e dello scambio spontaneo di informazioni sulle decisioni fiscali anticipate (*ruling*). In questo contesto sarebbe ancora più importante dunque non gravare ulteriormente i Cantoni con altri oneri finanziari e operativi nel quadro dell'annunciata riforma dell'imposizione delle coppie, dell'attuale riforma sull'imposta alla fonte e della Strategia energetica 2050 (rinuncia a qualsiasi misura fiscale).